

# AC 2112 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”

## LE PROPOSTE ANAAO ASSOMED

### PROPOSTA EMENDATIVA

#### SPECIALIZZANDI AREA NON MEDICA

Una attenzione particolare va rivolta al personale delle professioni di area sanitaria non medica, formato da laureati in veterinaria, odontoiatria, fisica, chimica, biologia e psicologia, figure professionali che ogni giorno operano nel nostro Servizio sanitario nazionale. La presente proposta che poniamo alla Vostra attenzione si pone come obiettivo quello di sanare un grave vulnus nei diritti di tali professionisti che contribuiscono al pari dei colleghi di area medica al rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Difatti, ai soggetti iscritti a scuole di specializzazione post-laurea di area non medica non è riconosciuta, ad oggi, alcuna forma di sostegno economico durante la frequenza dei relativi corsi, né alcuna forma di tutela economico-giuridica per la maternità e paternità.

Considerato che l’acquisizione del titolo di specializzazione costituisce una condizione necessaria per l’accesso ai ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, l’assenza di una qualsiasi forma di retribuzione durante il percorso formativo che porta all’inserimento lavorativo, contravviene ai principi costituzionali di cui all’articolo 34 Cost., che pone in capo alla Repubblica il dovere di assicurare – mediante borse di studio, assegni familiari e altre provvidenze – l’accesso ai gradi più alti degli studi ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi»; e all’articolo 36 Cost., che prevede che il lavoro debba essere sempre retribuito in modo tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa; nonché all’articolo 31 Cost., che pone in capo alla Repubblica il dovere di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei relativi compiti.

A più di vent’anni dalla sua entrata in vigore, nessuna attuazione è stata data all’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario. Tale disposizione prevede che “Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste.”

Con il richiamo all’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, riguardante la formazione dei medici specialisti, l’articolo 8 assicurava pertanto un sostanziale allineamento della condizione degli specializzandi non medici a quella dei medici, sia in relazione ai criteri di determinazione del numero di posti disponibili nelle scuole sulla base della rilevazione annuale del fabbisogno sia, soprattutto, prevedendo che tale rilevazione dispiegasse effetti anche in relazione alla ripartizione annuale delle borse di studio.

Tale disposizione, come accennato, non ha mai avuto attuazione e solo nel 2016, con l’articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n.42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n.89, recante

---

#### ANAAO ASSOMED

00185 Roma – Via San Martino della Battaglia, 31

Telefono 064245741 - Fax 0648903523

e-mail: [segreteria.nazionale@anaao.it](mailto:segreteria.nazionale@anaao.it)

[www.anaao.it](http://www.anaao.it)

disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, è stato previsto che *“Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*. Successivamente, con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 16 settembre 2016, n. 716, adottato di concerto con il Ministro della salute, si è proceduto al riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici», ma, nonostante l'articolo 2, comma 4, del decreto preveda che almeno il 70 per cento delle attività formative sia riservato allo svolgimento di attività professionalizzanti di tipo pratico e di tirocinio (si tratta di almeno 34 ore di lavoro in ospedale ogni settimana, più di 1.500 in un anno), nulla è stato disposto in relazione alla corresponsione di borse di studio.

Alla luce del richiamato quadro normativo, pertanto, gli specializzandi di area non medica non godono ad oggi di alcuna forma di sostegno economico collegato alla frequenza delle scuole di specializzazione.

La seguente proposta normativa prevede di finanziare l'equiparazione del trattamento economico tra specializzandi di area medica e quelli dell'area non medica, anche attraverso l'utilizzo dei fondi derivanti dalle borse di studio dell'area medica non assegnate o dall'abbandono agli degli studi. Infatti va considerato che come rilevato da un recente studio Anaa - Als su 15256 contratti statali e regionali di area medica a bando, solo 11392 (75%) è stato assegnato, numero destinato a diminuire vertiginosamente a causa delle centinaia di mancate effettive immatricolazioni. Continua inoltre la tendenza negativa per le cosiddette specializzazioni meno ambite, prima tra tutti la medicina d'emergenza-urgenza (30% dei contratti assegnati), oltre alle specialità di laboratorio (15% patologia e biochimica clinica, 11% microbiologia), anatomia patologica (47%) e radioterapia (18%).

## **PROPOSTA**

“Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente articolo 59 bis

### ***Articolo 59 bis (Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)***

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici e 2024-2025 e 2025-2026 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-ter. Agli specializzandi di cui al comma 1 si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI

---

#### **ANAAO ASSOMED**

00185 Roma – Via San Martino della Battaglia, 31

Telefono 064245741 - Fax 0648903523

e-mail: [segreteria.nazionale@anaao.it](mailto:segreteria.nazionale@anaao.it)

[www.anaao.it](http://www.anaao.it)

capo I del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ssmi.

*1-quater* L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

*1-quinquies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a *cento milioni di euro* annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede anche mediante i risparmi di spesa derivanti dalle risorse provenienti dalle borse di studio non assegnate nell'area medica

### **MODIFICA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 161 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213**

**RAZIONALE:** L'articolo 1, comma 161 della legge 213/2023, riformulato nel corso di conversione della legge in Senato, ha introdotto per gli iscritti alla CPS (Medici e veterinari) nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri, che posticipino il pensionamento rispetto al primo termine possibile, un criterio specifico di riduzione degli effetti negativi dei nuovi criteri di calcolo. Per tali soggetti (sempre che l'ultimo rapporto di lavoro, precedente il pensionamento, abbia riguardato il profilo di medico veterinario e di infermiere), la misura della riduzione derivante dai suddetti nuovi criteri viene a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile; al riguardo, la norma richiama la finalità di concorrere a garantire la tutela della salute. Nel novero delle categorie che usufruiscono di tale riduzione non sono inclusi i dirigenti sanitari e i dirigenti le professioni infermieristiche (iscritti alla CPDEL) che al pari di medici veterinari ed infermieri concorrono a garantire "un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza", creando pertanto una grave disparità di trattamento. Per quanto sopra si chiede l'inserimento di tali categorie.

#### **PROPOSTA**

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente articolo 28bis

#### **Articolo 28bis**

### **MODIFICA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 161 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213**

"All'articolo 1, comma 161 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole "di lavoro da infermieri", aggiungere le seguenti parole "o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie".

### **MODIFICA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 218 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213**

**RAZIONALE** L'articolo 1, comma 218 della legge 213/2023 prevede che al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall' articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Nel novero delle categorie che usufruiscono di una rideterminazione della tariffa prevista per le prestazioni aggiuntive (essendo citati solo i medici, meglio sarebbe la dirigenza medica) non sono inclusi i dirigenti sanitari

---

#### **ANAAO ASSOMED**

00185 Roma – Via San Martino della Battaglia, 31  
Telefono 064245741 - Fax 0648903523  
e-mail: [segreteria.nazionale@anaao.it](mailto:segreteria.nazionale@anaao.it)  
[www.anaao.it](http://www.anaao.it)

e i dirigenti le professioni infermieristiche categorie cui fa riferimento l'articolo contrattuale che definisce l'istituto delle prestazioni aggiuntive (art. 115, co. 2 del CCNL Area sanità, ora art. 89 commi 2-3 del CCNL 2019-2021 Area sanità) e che al pari dei medici concorrono a garantire "la riduzione delle liste d'attesa", creando pertanto una grave disparità di trattamento.

Per quanto sopra si chiede l'inserimento di tali categorie.

#### **PROPOSTA EMENDATIVA**

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente articolo 64bis

#### **Articolo 64bis**

#### **MODIFICA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 218 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213**

"All'articolo 1, comma 218 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sostituire la parola "dal personale medico" con le seguenti parole "dalla dirigenza medica, dai dirigenti sanitari, e dai dirigenti delle professioni sanitarie".

---

#### **ANAAO ASSOMED**

00185 Roma – Via San Martino della Battaglia, 31

Telefono 064245741 - Fax 0648903523

e-mail: [segreteria.nazionale@anaao.it](mailto:segreteria.nazionale@anaao.it)

[www.anaao.it](http://www.anaao.it)